

Codice A1617A

D.D. 25 novembre 2022, n. 678

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione per il recupero di ex vigneto abbandonato su terrazzamenti in comune di Chiaverano Località Castello di San Giuseppe Richiedente: Sig. Gomissis Somissis - Società Cantina Eporedia s.s. agricola (CF 12741480011)



ATTO DD 678/A1617A/2022

DEL 25/11/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione per il recupero di ex vigneto abbandonato su terrazzamenti in comune di Chiaverano Località Castello di San Giuseppe
Richiedente: Sig. *Gomissis Somissis* - Società Cantina Eporedia s.s. agricola (CF 12741480011)

Visti:

- l'istanza presentata dal Sig. *Gomissis Somissis* (C.F. *GomissisK*) in qualità di socio amministratore della Società Cantina Eporedia s.s. agricola (CF 12741480011) con sede in Via Chiusella, 2/E - 10015 Ivrea (To), 29/08/2022 protocollo in ingresso n° 103518/A1617A, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati al recupero di un ex vigneto abbandonato su terrazzamenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiaverano, al foglio n° 45, particella n° 50, Località Castello di San Giuseppe per una superficie pari a 9.358 m², interamente boscata
- la nota prot. n° 110861/DA1617A in data 16/09/2022 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento, richiesta la documentazione integrativa, si informava che l'istanza sarebbe stata istruita quando fosse stata presentata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota la documentazione richiesta e che i termini per la conclusione del procedimento venivano sospesi per un tempo massimo di trenta giorni;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 10/10/2022, protocollo in ingresso n° 122362/DA1617A;
- la nota prot. n° 110867/DA1617A in data 16/09/2022 con cui questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021,
- la Relazione Forestale Agosto 2022 - a firma del Dott. For. Mauro Andrea Perino, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino al n° 678;
- la Relazione Geologica Settembre 2022 redatta dal Dott. Geol. Stefano Davide Murgese iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte al n° 693

- gli altri elaborati tecnici e la relativa cartografia tematica allegati alla istanza ed alle successive integrazioni;
- il verbale in data 25/11/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del realizzazione di un intervento di recupero di un ex vigneto abbandonato su terrazzamenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Chiaverano, località Castello di San Giuseppe;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento è situato sul versante Sud di un basso rilievo denominato Monte Albagna, a valle della Località Castelli di San Giuseppe, ad una quota compresa tra 375 e 340 m s.l.m., in un settore caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti sostenuti da muri a secco in buono stato di conservazione;
- in base all'esame dei DB cartografici del geoportale nazionale e regionale, e delle ortofoto satellitari disponibili in entrambi i geoportali e in servizi WEB dedicati, il processo di invasione della vegetazione arborea ed arbustiva è in atto da almeno trenta anni. Il popolamento presente è riconducibile ad una boscaglia di invasione (BS30X) ad uno stadio giovanile, costituita da piante di piccolo diametro, in ordine di prevalenza, bagolaro, robinia, frassino, olmo e residue piante da frutto storicamente utilizzate come tutori vivi;
- nell'area interessata dell'intervento è possibile rinvenire traccia del precedente utilizzo agricolo, evidenziato dalla presenza di pali tutori in cemento e vasche per la raccolta dell'acqua;
- è prevista la sola eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva, la manutenzione straordinaria della viabilità rurale presente, in parte invasa dalla vegetazione, e le normali pratiche agricole necessarie per il reimpianto del vigneto;
- la realizzazione dell'intervento non richiede movimenti di terra .
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e rientra pertanto nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 7, lettera c) della L.r. n° 4/2009, per le quali la compensazione prevista al comma 4 dello stesso articolo non è dovuta in quanto il richiedente svolge attività agro-pastorale in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista

degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 il Sig. *Gomissis Somissis* socio amministratore della Società Cantina Eporedia s.s. agricola (C. F. 12741480011) a effettuare l'intervento di modifica e trasformazione di una superficie boscata per il recupero di un ex vigneto in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiaverano, al foglio n° 45, particella n° 50, Località Castello di San Giuseppe per una superficie pari a 9.358 m², nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con la seguente prescrizione :

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate dal Dott. Murgese al paragrafo 7 "Conclusioni" della Relazione Geologica;

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 48600/DA1813C in data 15/11/2022, pervenuto in data 16/11/2022, prot. n° 140889/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento de quo sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso dettagliate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dal Sig. *Gomissis Somissis* e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sig. *Gomissis Somissis*, socio amministratore della Società Cantina Eporedia s.s. agricola (C. F. 12741480011) ad effettuare l'intervento di modifica e trasformazione per la realizzazione di un intervento di recupero di superfici precedentemente adibite a vigneto in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiaverano, al foglio n° 45, particella n° 50, Località Castello di San Giuseppe, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 48600/DA1813C in data 15/11/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45

"Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" il Sig. *Gomissis Somissis* (C.F. *GomissisK*) in qualità di socio amministratore della Società Cantina Eporedia s.s. agricola (C. F. 12741480011) con sede in Via Chiusella, 2/E - 10015 Ivrea (To) ad effettuare la trasformazione di una superficie boscata per il recupero di un ex vigneto in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiaverano, al foglio n° 45, particella n° 50, Località Castello di San Giuseppe per una superficie pari a 9.358 m², nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 48600/DA1813C in data 15/11/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate dal Dott. Murgese al paragrafo 7 "Conclusioni" della Relazione Geologica;

2) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione a questo Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- c) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a) dello stesso articolo;
- d) non è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra i casi previsti dal comma 7, lettera c) dello stesso articolo per i quali non è dovuta;

3) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

4) Il Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni

delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

5) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;


6) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Data

Prot. n° (*)/A1813B

Class: ATZVI_A1813/A1800A,887/2022C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati:

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Gurioli Stefano

Intervento: recupero di ex vigneto abbandonato su terrazzamenti

Comune sede intervento: Chiaverano

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 44722 del 21/10/2022 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente si esprime quanto segue.

Dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- gli interventi in progetto sono localizzati nel comune di Chiaverano (TO), subito a valle del giardino del Castello di San Giuseppe, su una superficie caratterizzata da terrazzamenti sostenuti da muretti a secco di altezze variabili tra 1 m e 4 m in buono stato di conservazione;
- l'area era utilizzata in passato per uso agricolo e ad oggi risulta invasa da vegetazione arborea e arbustiva, pertanto sono previsti interventi di: ripristino della viabilità di accesso al fondo, eliminazione della componente arborea ed arbustiva, deinceppamento e lavorazione del terreno, impianto del vigneto;
- il ripristino della viabilità di accesso che oggi risulta parzialmente invasa dalla vegetazione cresciuta negli anni consiste nel taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva di invasione e il recupero cunette di scolo per la corretta gestione dell'acqua meteorica;
- gli scavi previsti nell'intera area di intervento saranno di lieve entità per la rimozione delle ceppaie per una profondità massima di 40-60 cm, le lavorazioni necessarie per il successivo impianto del vigneto su circa il 30% della superficie determineranno movimenti terra per un volume totale pari a circa 1.400 m³;
- per quanto riguarda gli aspetti geologici l'area di intervento si colloca in un settore caratterizzato dalla presenza di un deposito detritico colluviale sabbioso-limoso a cui segue



un substrato roccioso da affiorante a sub-affiorante rappresentato da leucograniti della Zona del Canavese;

- sono state condotte le verifiche di stabilità in corrispondenza della conformazione rappresentativa della situazione più sfavorevole (presenza di terrazzi ravvicinati con altezze superiori a 2 m) in condizioni pseudo-statiche. Tutte le sezioni risultano caratterizzate da un fattore di sicurezza $>1,1$.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- così come espresso nella Relazione geologica di progetto, lungo le rampe di raccordo dei terrazzi dovranno essere previste canalette taglia flusso per impedire fenomeni di erosione concentrata;
- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; in particolare, così come indicato nella Relazione geologica di progetto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di sistemi di regimazione delle acque superficiali lungo le rampe di raccordo, così come in corrispondenza dei settori terrazzati, che oltre a prevenire fenomeni di erosione concentrata o diffusa, se integrati da sistemi di raccolta dell'acqua possono generare delle riserve da destinare a successivo uso irriguo;
- i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo; deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;



- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Elio Dott. For. Pulzoni)
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
(Barbara Nervo)